



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **TREVISO** SEZIONE **2**

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 114/2018

UDIENZA DEL

10/07/2018 ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- DE LORENZI ANTONIO** Presidente
- CELOTTO GUIDO** Relatore
- TITTON CARLO** Giudice
- 
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 114/2018  
depositato il 12/02/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01VP01707/2017 IRPEF-ALTRO 2011  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO  
PIAZZA DELLE ISTITUZIONI, N. 10

**N° 267/2/18**

PRONUNCIATA IL:  
10.07.2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL  
**24.08.2018**

Il Segretario  
D. Bettio

R.G.R. n. 114/2018

La sig.ra \_\_\_\_\_ ricorre contro l'Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso in punto illegittimità/annullamento dell'avviso di accertamento n. T6X01VP01707/2017 per l'anno 2011 e ricevuto in data 29.11.2017.-

Con tale atto l'Ufficio contesta l'omessa dichiarazione nel 2011 di un reddito imponibile di Euro 214.885,00 ( incidenza del 39.07% del danno patrimoniale sull'importo calcolato in base a responsabilità del 20% sul complessivo pari ad Euro 550.000,00) quale risarcimento danni per perdita di redditi in conseguenza ad invalidità permanente dovuta a seguito del grave sinistro subito nel gennaio 2003 da parte della ricorrente che costituisce il maggior reddito da assoggettare a tassazione separata, ex art. 17 del TUIR.- Con apposita memoria la ricorrente ha spiegato e dimostrato la reale natura delle somme percepite nel corso del 2011 (danno patrimoniale) e, conseguentemente, ha chiesto la loro esclusione da qualsivoglia imposizione, in ossequio al chiaro disposto di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986 ( TUIR).-

La sig.ra Montagner con il ricorso eccepisce: - la violazione dell'art. 12 della L. 212 del 2000, dell'art. 24 della L. 4 del 1929 e degli artt. 24 e 97 della Carta Costituzionale stante il mancato contraddittorio anticipato e/o l'assenza del verbale di chiusura delle operazioni di verifica; - la mancata considerazione delle giustificazioni offerte dalla ricorrente; - la palese decadenza dell'azione accertativa; - la mancata allegazione della documentazione citata dall'Ufficio ed il rinvio ad atti sconosciuti; - l'infondatezza della richiesta contenuta in atti; - l'illegittima determinazione e richiesta di interessi; - la non corretta comminazione delle sanzioni.- Chiede, in via secondaria, di intimare all'Ufficio il rimborso delle somme eventualmente percepite nelle more del processo e degli interessi maturati, con la condanna al rimborso delle spese sostenute, oltre al ristoro dei danni, ex art. 96 c.p.c., trattandosi di lite temeraria; - spese diritti ed onorari di causa rifusi ivi compreso il contributo unificato di iscrizione a ruolo.-

L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituitasi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato e, per l'effetto, chiede il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.-

Le parti con proprie memorie conclusionali ( il ricorrente con memoria del 15.06.2018 ; l'Ufficio con memoria del 28.06.2018) insistono nelle loro ragioni al fine di ribadire: - l'uno la sostanziale

illegittimità, infondatezza erroneità dell'avviso di accertamento; - l'altro la correttezza del proprio operato.-

Osserva

Non sussiste alcuna violazione allo Statuto del Contribuente per l'assenza di un preventivo contraddittorio per ogni tipologia di controllo ( accertamenti a tavolino o standardizzati) che sancisca la nullità di un provvedimento impositivo. L'attività di verifica, prodromica all'emissione dell'avviso di accertamento, avendo carattere amministrativo ( Cass. 14290/2014), non è retta dal principio del contraddittorio, né esiste un principio generale che prescindendo dalla concretezza della normativa nazionale laddove, nel valutare le conseguenze di una violazione del diritto di essere sentiti, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso ( Cass. 961 e 992/2015).- Nel caso che ci occupa, l'accertamento ha tenuto conto della documentazione esibita dal contribuente in risposta al questionario/invito nel quale erano individuati gli aspetti controversi con l'apertura di un canale di dialogo che ha consentito di fornire gli elementi a propria difesa, nel rispetto del principio di leale collaborazione ( Cass. 13588/14).-

Preso atto che l'accertamento non consegue ad un'attività di verifica presso la sede del contribuente, e dunque nessun verbale doveva redigersi, non vi è spazio per l'operatività dell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212 del 2000 nella parte in cui prevede un termine di 60 giorni tra la notifica del verbale di chiusura delle operazioni di verifica e l'emissione dell'avviso di accertamento ( Cass. Sez. Unite, sentenze n. 18184/2013 e 15311/2014).-

L'avviso di accertamento qui impugnato, richiama i verbali di contraddittorio, sottoscritti dalla parte ricorrente, e nello specifico il verbale del 10.10.2017, in cui si dà atto dell'esibizione e consegna della memoria illustrativa e della relazione medica del dott.

Né vi è la decadenza dell'azione accertatrice posto che trattasi di un'omessa dichiarazione ed, in tal caso, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata ( trattandosi dell'anno di imposta 2011 quindi con presentazione nel 2012, l'Ufficio ha correttamente notificato l'avviso entro il 31.12.2017).-

Pur tuttavia, nel merito, il ricorso va accolto, e ciò in osservanza al disposto del comma 2, dell'art. 6 del TUIR che così recita : " I proventi conseguiti in sostituzione del redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a

COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE TREVISO

titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.-

In conseguenza a quanto sopra esposto, potranno venir assoggettati a tassazione le sole somme da “lucro cessante”, laddove queste non siano state corrisposte a titolo di invalidità permanente.-

Nel certificato, rilasciato in data 09.05.2018 dal medico curante dott.ssa Luigia Passarella e prodotto solo con memoria conclusionale in pari data, si attestano gli esiti ed i postumi a seguito dei quali è stata riconosciuta alla ricorrente una lesione dell’integrità psicofisica nella misura del 70% con incidenza sull’attività lavorativa specifica del 100%.-

Di conseguenza le somme percepite dalla ricorrente nel 2011 ( a nulla rilevando la natura delle stesse) sono servite a risarcire un danno “ dipendente da invalidità permanente” e, come tali, non dovevano essere indicate nella dichiarazione dei redditi.-

La Commissione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso e, vista la particolarità della questione discussa ( deposito di documentazione probatoria sono con memoria del 09.05.2018), compensa le spese del giudizio incluse quelle di fase cautelare.-

Per questi motivi

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate, anche per la fase cautelare.-

Treviso li 10.07.2018

L’estensore

Guido Celotto



il Presidente

Antonio De Lorenzi

